



Sentenza n. 212 del 2024

Presidente: Giovanni Amoroso - Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema
decisione del 25 novembre 2024, deposito del 23 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 16 del 2024

parole chiave:

REATI E PENE – DANNEGGIAMENTO – TRATTAMENTO SANZIONATORIO –
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

disposizione impugnata:

- art. 635, secondo comma, del [codice penale](#)

disposizione parametro:

- art. 3 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, secondo comma, cod. pen., **nella parte in cui**, attraverso il richiamo al primo comma dello stesso articolo, **per il danneggiamento delle cose prevede la pena della «reclusione da sei mesi a tre anni» anziché quella della «reclusione da sei mesi a due anni», come stabilito per il reato di danneggiamento seguito da pericolo di incendio** di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen.

Secondo il giudice *a quo*, la disposizione censurata violerebbe il principio di eguaglianza, prevedendo per il danneggiamento delle cose una pena edittale più severa nel massimo di quella stabilita dall'art. 424, primo comma, cod. pen. per il delitto di danneggiamento seguito da pericolo di incendio, il quale, oltre all'offesa al patrimonio, comporta anche un pericolo per la pubblica incolumità. Sarebbe, dunque, **illogico**, nella prospettiva del rimettente, un sistema in cui la condotta di chi, appiccando il fuoco, danneggia la cosa altrui senza creare pericolo d'incendio sarebbe punita, ai sensi della disposizione censurata, più severamente rispetto a quella a cui segua tale pericolo, con la conseguenza che una fattispecie meno grave, da cui non derivi nessun pericolo per la pubblica incolumità, comporterebbe l'applicazione di una pena più alta.

La Corte, dopo aver ricordato le modifiche normative cui il reato di danneggiamento è andato incontro nel corso del tempo, ha dichiarato **non fondata** la questione sollevata, evidenziando come dal raffronto della disposizione censurata (art. 635, secondo comma,

cod. pen.) con quella indicata quale *tertium comparationis* (art. 424, primo comma, cod. pen.) emergono **profili di evidente eterogeneità**, tanto sul piano della struttura dei suddetti reati (poiché l'art. 635 cit. individua un reato di danno e l'art. 424 cit. un reato di pericolo), quanto su quello dei beni giuridici oggetto di tutela (in virtù del fatto che nelle ipotesi sanzionate dall'art. 424 può anche mancare del tutto un danneggiamento, laddove sia dato alle fiamme un bene proprio dell'agente), oltretutto in relazione all'elemento soggettivo del reato (considerato che, mentre l'art. 424 è una fattispecie connotata dal dolo specifico, il reato di cui all'art. 635 è integrato da quello generico).

Secondo il giudice delle leggi, dunque, l'**art. 424, primo comma, cod. pen.** indicato dal rimettente come *tertium comparationis*, in realtà, **non costituisce un termine di paragone adeguato e omogeneo**, in ragione delle **significative differenze** che caratterizzano le due ipotesi delittuose, non potendosi conseguentemente ravvisare la denunciata violazione del principio di eguaglianza, in rapporto al trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione in parola.

Jacopo Ferracuti